



# Ecodesign nel settore tessile

## Unità 03: Requisiti normativi, regole di etichettatura e composizione dei prodotti tessili

Simona Bellan [Simona.bellan@centrocot.it](mailto:Simona.bellan@centrocot.it) - Paolo Ghezzi [paolo.ghezzi@centrocot.it](mailto:paolo.ghezzi@centrocot.it)



3.1	Introduzione .....	2
3.2	Etichettatura.....	2
3.2.1	Denominazione delle fibre tessili .....	3
3.2.3	Tolleranze .....	10
3.3	Etichettatura di manutenzione .....	12
3.4	Il "marchio" e il "Made in..." .....	14
3.4.1	Il "Made in...":.....	14
3.5	Dichiarazione di origine non preferenziale .....	15
3.5.1	Esempio di dichiarazione non preferenziale .....	17
3.6	Dichiarazione di origine preferenziale .....	18
3.6.1	Esempio di dichiarazione preferenziale .....	20
3.7	Gli accordi.....	22
3.7.1	Esempi di accordi bilaterali: .....	22
3.7.2	Esempi di accordi diagonali:.....	22
3.8	Per approfondire .....	24



Al termine di questa unità, lo studente sarà in grado di:

- Conoscere i principali requisiti per la corretta etichettatura di composizione dei prodotti tessili.
- Conoscere i principali requisiti per la corretta etichettatura di manutenzione dei prodotti tessili.
- Conoscere i principali requisiti di esportazione dei prodotti tessili.
- Conoscere le regole principali per l’attribuzione del Made In
- Conoscere le regole principali per l’attribuzione dell’origine preferenziale



## 3.1 Introduzione

Per la commercializzazione di prodotti sul mercato comunitario è fondamentale tenere in considerazione 3 aspetti principali:

- l'etichettatura delle merci tessili
- le regole sulla sicurezza e corretta manutenzione del prodotto,
- il "made in"

## 3.2 Etichettatura

La corretta etichettatura della composizione è un requisito obbligatorio in tutti i paesi del mondo, e, in Europa al momento è l'unica legge che regola il mercato del commercio tessile.

L'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/7011 del Parlamento Europeo e del Consiglio - regolamento entrato in vigore il novembre 2011 e applicato negli Stati membri dall'8 maggio 2012 - che abroga le Direttive 73/44/CEE, 96/73/CE. Il Regolamento contiene disposizioni armonizzate in ordine ad alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda l'uso delle denominazioni delle fibre tessili e l'indicazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Sono da considerare assimilati ai prodotti tessili (art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1007/2011):

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso
- le parti tessili (purché costituiscano almeno l'80% in peso degli strati superiori o rivestimenti)
  - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
  - dei rivestimenti di materassi
  - dei rivestimenti degli articoli da campeggio
- tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione

Ai fini del regolamento si applicano le seguenti definizioni:



- Il “prodotto tessile” (art. 3 Regolamento (UE) n. 1007/2011) è il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, quale che sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato
- "Fibra tessile" si riferisce ad una delle seguenti opzioni:
  - un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili
  - una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'All. 1 ed adatti ad applicazioni tessili
- «larghezza apparente»: la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media
- «componente tessile»: una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile
- «fibre estranee»: le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno
- «fodera»: un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli
- «etichettatura»: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta
- «contrassegno»: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione
- «prodotto monouso»: il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo
- «tasso convenzionale»: il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali

### 3.2.1 Denominazione delle fibre tessili

Nell'etichetta di composizione di un prodotto tessile (e sui documenti di trasporto/accompagnamento) deve essere riportata anzitutto la sua composizione fibrosa, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'All. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (cfr. pp. 36-42), indicandole per esteso e, laddove si tratti di prodotti tessili composti da più fibre, in ordine decrescente di peso.



Solo le denominazioni delle fibre tessili elencate nella tabella seguente possono essere utilizzate. Non sono ammessi nomi commerciali e codici abbreviati.

L'uso dei nomi elencati in tabella è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione spiegata a fianco. I nomi elencati non possono essere utilizzati per altre fibre, da sole o come radice o come aggettivo. Il termine "seta" non deve essere utilizzato per indicare la forma o la presentazione particolare nel filato continuo di fibre tessili.



NOME	DESCRIZIONE DELLA FIBRA
Lana	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> ) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
Alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola "lana" o "pelo"	Peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
Seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
Cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
Kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
Lino	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>linum usitatissimum</i> )
Canapa	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>cannabis sativa</i> )
Iuta	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> . Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>hibiscus sabdariffa</i> , <i>abutilon avicennae</i> , <i>urena lobata</i> , <i>urena sinuata</i>
Abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
Alfa	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
Cocco	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
Ginestra	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> and e/o <i>spartium junceum</i>
Ramiè	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
Sisal	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Agave sisalana</i>
Sunn	Fibra proveniente dal libro del <i>Crotalaria juncea</i>
Henequen	Fibra proveniente dal libro del <i>Agave fourcroydes</i>
Magüey	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>



Acetato	Fibre di acetate di cellulose di cui meno del 92% ma almeno il 74% de gruppi ossidrilici è acetato
Alginica	Fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
Cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
Modal	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo ad umido.
Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali regenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
Triacetato	Fibra di acetate di viscosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetate
Viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motive monomero acrilonitrilico
Clorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motive monomero clorurato o vinilideno clorurato
Fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
Poliammide o Nylon	Fibra costituita da molecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
Aramide	fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
Poli-immide	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
Lyocell	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati



Polilattide	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
Poliestere	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
Polietilene	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
Polipropilene	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
Poliureica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)
Poliuretana	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
Vinilal	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
Trivinilica	fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
Gomma	fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
Elastan	fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
Vetro tessile	fibra costituita da vetro



Elastomultiestere	fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
Elastolefina	fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
Melamina	fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola "filo" o "fibra"	fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
Polipropilene/poliammide a due componenti	fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene

### 3.2.2 Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno

Il Regolamento elenca una serie di prodotti tessili i quali produttori non hanno l'obbligo di dichiararne la composizione:

1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghettoni
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali





16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano
19. Chiusure lampo
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
21. Copertine di materia tessile per libri
22. Giocattoli
23. Parti tessili di calzature
24. Centrini composti da vari elementi e can superficie non superiore a 500 cm<sup>2</sup>
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm<sup>2</sup>
31. Articoli di protezione per lo sport, a esclusione dei guanti
32. Nécessaire da toilette
33. Nécessaire per calzature
34. Prodotti funerari
35. Articoli monouso, a eccezione delle ovatte
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'Allegato VI, destinati normalmente a:
  - a. essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
  - b. essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.), apparecchi domestici e altri veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad es., protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi)
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti

### 3.2.3 Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale

Inoltre, il Regolamento elenca una serie di prodotti dove è sufficiente applicare una etichetta globale, ovvero un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili (ad esempio sul packaging):

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia



3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 3) dell'Allegato V" (cfr. p. 21). Per i prodotti che rientrano in questa categoria venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano In particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglino, guanti e pannolini per bagno  
Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo
18. Cinghie per tendaggi e veneziane

#### ESEMPIO DI ETICHETTATURA

Corretta	Errata	Motivazione
Poliestere 50% - Cotone 30% - Acrilica 20%	Cotone 30% - Poliestere 50% - Acrilica 20%	non in ordine decrescente
Cotone 50% Poliestere 50%	CO 50% - PL 50%	utilizzo di codici meccanografici
Cotone 90% - Elastan 10%	Makò 90% - Lycra 10%	utilizzo di nomi commerciali
Poliestere 100% (filo lucido ad effetto "seta")	Poliestere setoso 100%	utilizzo di aggettivo che rievoca un'altra fibra diversa dalla dichiarata

### 3.2.3 Tolleranze

Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, si applicano le seguenti tolleranze:



- 2% in peso di fibre estranee in un prodotto puro (100%), purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile, secondo le buone prassi di fabbricazione, e non risulti da un'aggiunta sistematica;
- 5% in peso di fibre estranee in un prodotto puro (100%) qualora un prodotto tessile sia ottenuto con il particolare ciclo di lavorazione chiamato "cardato", purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica;
- 3% (valore assoluto) tra la composizione fibrosa dichiarata di una mista di due o più fibre e le percentuali ottenute dall'analisi effettuata in un laboratorio di prova, in accordo al Regolamento.

Esempio di mischia dichiarabile Cotone 50% Poliestere50%

Analisi riscontrabile in laboratorio:

Cotone da 47% a 53%

Poliestere da 53% a 47%































### 3.3 Etichettatura di manutenzione

L'etichetta di manutenzione non è obbligatoria in UE, ma è ritenuta implicitamente necessaria, al fine di fornire al consumatore le informazioni sulle corrette procedure di manutenzione del capo: ciò permette di prevenire danni permanenti al bene e di ottimizzarne la vita utile.

Le informazioni possono essere fornite sia in frasi, sia in simboli, che identificano quali siano le condizioni ideali per il trattamento del capo nelle 5 categorie: il lavaggio, il candeggio (eventuale), l'asciugatura, le indicazioni di stiro da usare, e, infine, il tipo di processo per il lavaggio professionale.

Secondo la normativa ISO 3758, le frasi o i simboli riconosciuti in UE sono descritti di seguito:


LAVAGGIO	CANDEGGIO	ASCIUGATURA	STIRO	TRATTAMENTO PROFESSIONALE
 Non lavare	 Non Candeggiare	 Non asciugare in tumbler	 Non stirare	 Non lavare a secco
 Lavabile	 Candeggio con qualsiasi agente	 Asciugare in tumbler a massimo 60°C	 Stirare massimo 110°C	 Lavaggio a secco con solventi
 Lavare a mano	 Candeggio con agenti non contenenti cloro	 Asciugare in tumbler a massimo 80°C	 Stirare massimo 150°C	 Lavaggio a secco con idrocarburi
 Lavare a massimo 30°C		 Asciugatura stesa	 Stirare massimo 200°C	 Lavaggio professionale ad umido
 Lavare a massimo 40°C		 Asciugatura appesa.		 Non sottoporre a lavaggio professionale ad umido
 Lavare a massimo 50°C		 Asciugatura a sgocciolare		
 Lavare a massimo 60°C		 Asciugatura all'ombra lontano dal sole		
 Lavare a massimo 70°C				
 Lavare a massimo 95°C				

Altre frasi ricorrenti che si possono incontrare sono:



- Rimuovere ... (ad esempio spilla) prima del lavaggio
- Lavare separatamente
- Lavare con colori simili
- Lavare al rovescio
- Non strizzare o torcere
- Pulire solo con un panno umido
- Non aggiungere additivi
- Usare il ferro sul rovescio
- Non stirare la decorazione
- Non usare sbiancanti ottici
- Utilizzare la rete di lavaggio
- Non stirare a vapore
- Solo vapore
- Non immergere
- Asciugare lontano dal calore diretto
- Asciugare in piano
- ...

Esempio di un'etichetta che si può trovare su un capo di lana 100%:



Già dall'etichettatura di composizione e di manutenzione è possibile avere indicazioni sugli aspetti di sostenibilità del capo. Come vedremo approfonditamente nell'Unità 06, la fase di manutenzione del capo è una delle fasi più impattanti nel ciclo di vita di un prodotto.

Capi che richiedono temperature di lavaggio più basse, che non necessitano di stiratura e di lavaggi speciali con agenti chimici (a secco), hanno un maggior rispetto per l'ambiente.

Le fibre che meglio rispondono a queste caratteristiche possono essere individuate in fibre sintetiche o fibre tecniche con trattamenti antimacchia, easy-iron e simili.



### 3.4 Il “marchio” e il “Made in...”

Il “marchio” è una rappresentazione grafica nominativa che consente:

- al “produttore” di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza
- al “consumatore” di operare una scelta commerciale perché attraverso il marchio ricollega al prodotto certe caratteristiche qualitative.

Il codice civile italiano stabilisce che il marchio “deve essere idoneo” a distinguere prodotti e servizi.

Il “marchio” ha dunque essenzialmente due funzioni:

- “funzione di garanzia” - è idoneo a consentire al consumatore di desumere indicazioni precise riguardanti la qualità del prodotto e l’affidabilità dell’impresa che lo ha “prodotto”
- “funzione evocativa” - suscita nel consumatore sensazioni evocative di uno “status symbol” del prodotto e quindi dello stile di vita di cui è portatore.

Il “Made in...” è paragonabile ad un marchio che può rafforzare i valori del “brand” nel caso in cui nel paese di produzione sia riscontrabile un’elevata tradizione qualitativa.

Il corretto utilizzo del “Made in...” dovrebbe permettere:

- al “consumatore” di individuare la localizzazione dell’organizzazione presso la quale il prodotto è stato creato (e quindi di distinguere tra prodotti nazionali e importati)
- al “produttore” di fornire informazioni utili a ricollegare il prodotto alla produzione (ad esempio italiana) e agli standard qualitativi correlati (estetica, design, tecnologia).

#### 3.4.1 Il “Made in...”:

Attualmente non esiste alcuna normativa a livello comunitario relativa all’obbligo di riportare l’indicazione dell’origine su prodotti importati da paesi terzi.

Non è obbligatorio indicare l’esatta origine dei prodotti, è possibile quindi importare le merci nei seguenti modi:

- Indicando l’esatto “Made in ...”
- Senza indicare l’esatto “Made in ...” (a condizione di non indicarne uno falso)



Se non si indica l'esatto "Made in" è possibile apporre il solo logo legalmente depositato dell'azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno il consumatore con nomi e/o loghi che richiamino un territorio diverso (ad esempio Made in China con bandiera italiana). In questo caso l'azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata.

Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo le seguenti diciture:

- Importato da .... (seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano)
- Distribuito da ... (seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest'ultima soluzione non viene sempre accettata dall'Agenzia delle Dogane)

Per l'etichettatura "Made in...." l'ordinamento italiano si rifà alla definizione di origine non preferenziale (detta anche semplice) delle merci stabilita dal Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 2913/1992).

### 3.5 Dichiarazione di origine non preferenziale

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CEE 2913/1992 "sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese".

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CEE 2913/1992 una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione)

In base a quanto stabilito dall' Articolo 37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/1993), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti.

Nella prima colonna della tabella dell'allegato 10 del Regolamento Comunitario 2454/1993, vengono elencati i codici della nomenclatura combinata (NC), nella seconda colonna la descrizione del prodotto che è stato ottenuto, nella terza colonna sono elencate le operazioni minime da effettuare sui materiali per conferire l'origine non preferenziale

L'Allegato 10 del Regolamento Comunitario 2454/1993 prevede che per le "voci doganali" espressamente richiamate debba farsi riferimento alla specifica regola



prevista alla colonna 3, indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno.

Per entrare nel merito dell'attribuzione dell'origine non preferenziale (Made In), di seguito alcune precisazioni sulle trasformazioni o lavorazioni:

Lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi sempre insufficienti a conferire l'origine [articolo 38 del Regolamento (CEE) 2454/1993]:

- manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- semplici operazioni di spolveratura, oliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavaggio, riduzione in pezzi
- cambiamenti di imballaggio, divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)
- apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi
- semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
- cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

ORIGINE NON PREFERENZIALE	
PRODOTTO	→ LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE per ottenere l'origine non preferenziale
Filato	→ Filatura da fibra
Filato tinto	→ Tintura del filato con valore aggiunto minimo del 52% sul prezzo del prodotto finito
Tessuto ortogonale greggio (ordito e trama)	→ Tessitura
Tessuto a maglia greggio	→ Allestimento maglia
Tessuto stampato	→ Stampa + almeno due operazioni accessorie di preparazione o finissaggio
Tessuto tinto	→ Tintura + almeno due operazioni accessorie di preparazione o finissaggio
Confezione	→ Cucitura





### 3.5.1 Esempio di dichiarazione non preferenziale

#### **Dichiarazione del fornitore per i prodotti di origine non preferenziale**

dichiaro che le merci descritte di seguito:

..... (1)

..... (2)

che vengono fornite regolarmente a..... (3)

sono prodotte (4)

nell'Unione europea, in particolare in ..... (5), e soddisfano

le regole di origine secondo l'art 61 comma 3 del codice doganale dell'Unione.....(6)

al di fuori dell'Unione europea e originario di ..... (7)

Questa dichiarazione è valida per tutte le spedizioni di questi prodotti spediti  
a partire dal ..... al ..... (8).

Mi impegno altresì ad informare ..... (3) immediatamente se questa  
dichiarazione non dovesse essere più valida.

Mi impegno inoltre a mettere a disposizione della Camera di Commercio ulteriori  
documenti giustificativi ove richiesto.

Luogo e data : .....

Nome e ruolo : .....

Nome ed indirizzo dell'azienda : .....

Firma : .....



### 3.6 Dichiarazione di origine preferenziale

Per dichiarazione di Origine preferenziale si intende l'attribuzione dell'origine al fine di beneficiare di dazi preferenziali (agevolazioni daziarie) tramite accordi. Per poter attribuire l'origine preferenziale delle merci bisogna effettuare operazioni di trasformazione ritenute "TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI".

Queste operazioni devono cambiare il codice doganale del prodotto almeno alla 2° cifra, che ne pregiudica quindi una trasformazione sufficiente.

Sono ritenute operazioni sempre insufficienti i trattamenti volti alla conservazione del prodotto (reimballaggio, riroccatura, spruzzatura di insetticida, ecc).

In allegato al Codice doganale sono consultabili tabelle che elencano le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali al fine di ottenere l'origine preferenziale.

Nella prima colonna vengono elencati i codici della nomenclatura combinata (NC), nella seconda colonna la descrizione del prodotto che è stato ottenuto, nella terza colonna sono elencate le operazioni minime da effettuare sui materiali per conferire l'origine preferenziale.

#### Esempio della tabella inerente a materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata che conferisce l'origine
<b>5208</b>	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, sanfor,) purché il valore dei tessuti stampati non ecceda il 47.5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
<b>Capitolo 60</b>	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da fibre naturali oppure Fibre sintetiche o artificiali oppure Materiali chimici o paste tessili



Per rendere un più facile la comprensione dell'argomento potremmo riassumere in "tabella" a titolo esemplificativo, alcune lavorazioni minime da cui partire per ottenere l'origine dei prodotti tessili.

Resta inteso che tutte le lavorazioni antecedenti quella descritta in tabella, se effettuata su suolo comunitario, fa acquisire automaticamente l'origine preferenziale.

ORIGINE PREFERENZIALE (Almeno DUE operazioni sostanziali nello stesso Paese)	
PRODOTTO	→ LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE per ottenere l'origine preferenziale
Filato	→ Da fibra a nastro e da nastro a filato
Tessuto ortogonale greggio	→ Filatura + tessitura
Tessuto a maglia greggio	→ Filatura + allestimento maglia
Tessuto stampato	→ Stampa + almeno due operazioni accessorie. Il valore del greggio non deve incidere per del 47.5% del prezzo finale franco fabbrica del prodotto
Tessuto ortogonale tinto	→ Filatura da fibra + tessitura + tintura
Tessuto a maglia stampato	→ Filatura + tessitura + nobilitazione
Confezione	→ Tessitura + confezione/assemblaggio

È importante prestare attenzione in quanto vi sono molte eccezioni alla regola base. Un esempio è il capitolo inerente alla seta (basta cambiare una sola voce doganale anziché 2 come detto prima).

Esempio: se stampo un tessuto in seta ed accompagno l'operazione con preparazioni precedenti o successive, non cambio la voce doganale (cap.5007), ma il tessuto prende l'origine del Paese in cui viene effettuata l'operazione.



### 3.6.1 Esempio di dichiarazione preferenziale

#### Dichiarazione a lungo termine

Io sottoscritto, ....., fornitore dei beni descritti in questo documento, regolarmente spediti a ..... (1) dichiaro quanto segue:

Le seguenti materie che **non godono dello stato di origine preferenziale** sono state impiegate nella Comunità Europea per produrre i seguenti beni:

Descrizione del bene fornito	Descrizione del materiale <b><u>non-preferenziale</u></b> impiegato	Resa HS del materiale <b><u>non-preferenziale</u></b> impiegato	Valore del materiale <b><u>non-preferenziale</u></b> impiegato
Tex Cod. art. 123	filato	(not sign)	(not sign)
			Totale:

Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per la produzione di tali merci sono originari di (5) e soddisfano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con:

<b>AL</b> Albania	<b>GT</b> Guatemala	<b>NO</b> Norvegia	<b>XL</b> Melilla
<b>BA</b> Bosnia-Erzegovina	<b>HN</b> Honduras	<b>PA</b> Panama	<b>XS</b> Serbia
<b>CH</b> Svizzera	<b>IL</b> Israele	<b>PE</b> Peru	<b>ZA</b> Sud Africa
<b>CL</b> Chile	<b>JO</b> Giordania	<b>PG</b> Papua Nuova Guinea	<b>KR</b> Korea
<b>CO</b> Colombia	<b>LB</b> Lebanon	<b>PS</b> Occupied Territories	<b>UA</b> Ucraina
<b>CM</b> Cameroon	<b>LI</b> Liechtenstein	<b>SC</b> Seychelles	<b>APE</b>
<b>CR</b> Costa Rica	<b>M</b> Morocco	<b>SV</b> El Salvador	<b>ACP</b>
<b>DZ</b> Algeria	<b>A</b> Moldova	<b>SY</b> Syria	<b>CARIFORU</b>
			<b>M PTOM</b>



<b>EG</b>	Egitto	<b>M</b>	Montenegro	<b>TN</b>	Tunisia	<b>SPG</b>
<b>FO</b>	Faroer (Isole)	<b>D</b>	Macedonia	<b>TR</b>	Turchia	
<b>IS</b>	Islanda	<b>ME</b>	Messico	<b>XC</b>	Ceuta	
<b>GE</b>	Georgia	<b>MK</b>	Nicaragua	<b>XK</b>	Kosovo	
		<b>MX</b>				
		<b>NI</b>				

*Dichiaro quindi che: cumulo non applicato/cumulo applicato ...*

x	cumulo non applicato
	cumulo applicato con:

*Questa dichiarazione è valida per tutte le spedizioni di questi prodotti spediti da / a:  
(max 2 anni)*

**A:** .....

**Da:** .....

*Mi impegno a informare immediatamente se questa dichiarazione non dovesse più essere valida.*

*Mi impegno inoltre a mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti giustificativi necessari.*

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



## 3.7 Gli accordi

Come detto, l'origine preferenziale permette di usufruire di agevolazioni daziali. Nell'arco degli anni, dal 1948 ad oggi, sono stati stipulati accordi che permettono di agevolare Paesi in via di sviluppo e bloccare altri che potrebbero divenire Paesi dominanti.

Si sono stabilite "regole di cumulo" (accordi), per le quali, anche se non è stata effettuata una lavorazione sufficiente in quel Paese, ma esiste un accordo tra i Paesi interessati, il prodotto prende l'origine.

### 3.7.1 Esempi di accordi bilaterali:

#### **Accordo bilaterale:**

Paese A = filato di origine preferenziale del Paese A

Paese B = tessitura

Il prodotto non otterrebbe l'origine preferenziale del Paese B (bisognerebbe avere anche l'operazione di filatura), ma con l'accordo bilaterale sì, se Paese B esporta verso Paese A.

Se Paese B esporta verso un Paese C, perde l'origine che ritorna del Paese A.

Un accordo simile esiste tra Unione Europea e EFTA (European Free Trade Association - l'EFTA è attualmente costituita da quattro stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)

### 3.7.2 Esempi di accordi diagonali:

#### **Cumulo Diagonale**

Paese A = filato di origine preferenziale del Paese A

Paese B = tessitura

Paese C = importa il tessuto

Il prodotto non otterrebbe l'origine preferenziale di B, ma se esiste accordo diagonale tra Paese A, B e C, l'origine preferenziale è del Paese B

Se Paese B esporta verso un Paese D, che non ha accordi tra Paese A e Paese B, il prodotto perde l'origine che ritorna del Paese A (ribadiamo che la tessitura non fa acquisire l'origine).



## **Cumulo Totale**

Esiste infine un accordo (esempio accordo PanEuropeo tra UE e Paesi del Mediterraneo), grazie al quale si riesce ad ottenere l'origine per la regola delle operazioni cumulate tra loro.

Esempio:

Filato proveniente da Pakistan, filato in Unione Europea, Tessuto in EFTA, nobilitato in Unione Europea, tagliato in Turchia e confezionato in Unione Europea, prende l'origine dell'Unione Europea.

Come si può notare tutte le lavorazioni, prese singolarmente non conferirebbero l'origine, quindi il prodotto manterrebbe l'origine Pakistan, ma esistendo questo accordo acquista origine UE.

**Data la complessità dell'argomento si consiglia comunque di interpellare esperti per evitare errori in materia.**

Si riportano a fine unità siti utili da poter consultare per avere aggiornamenti costanti su aliquote daziali, accordi modificati, tabelle Nomenclatura Combinata NC implementate, etc.



### 3.8 Per approfondire

- Nuova Guida all’Origine Non Preferenziale della Merce – unioncamere lombardia
- Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili – camera di commercio di Ravenna

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

<http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm>

<http://trade.ec.europa.eu/sigl/choice.htm>

<http://www.wto.org>

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed>

<http://www.attivitaproduttive.gov.it/redirect1.htm>

<http://www.mincomes.it>

<http://www.gazzettaufficiale.it>

<http://www.sadidogane.it>

<http://www.centrospedizionieri.it/vt-index.html>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/tessile-import>

